



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autonomie Locali
Via Romagnosi 11/A - 38122 Trento
Tel. 0461495022- 495026 - Fax 0461495036
e-mail: serv.autonomielocali@provincia.tn.it

Spettabili
Amministrazioni comunali
LORO SEDI

Spettabili
Amministrazioni Separate
Beni di Uso Civico
LORO SEDI

Spettabile
Comunità delle Regole
di Spinale e Manez
Via Roma, 19
38070 – RAGOLI

Spettabile
Magnifica Comunità di Fiemme
P.zza C. Battisti, 2
38033 – CAVALESE

Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 - TRENTO

Spettabile
Associazione prov.le delle ASUC
c/o Consorzio comuni Trentini
Via Torre Verde, 27
38122 - TRENTO

Trento, **15 GEN. 2013**

Prot. n. S110/13/ **23691** /1.1.2/6-13

Oggetto: modificazioni alla L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

CIRCOLARE N. 1

In data 27 dicembre 2012 è stata pubblicata sul b.u. n. 52, suppl. n. 2, la legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) entrata in vigore il 28 dicembre 2012. L'art. 79 della medesima introduce alcune modificazioni alla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici).

Tali modificazioni consistono:

- art. 5:** è stabilito che la consultazione relativa alla scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Tali modifiche sono finalizzate a garantire tempi e orari certi per la consultazione a garanzia delle richieste del comitato promotore;
- art. 7:** anche per quanto concerne il rinnovo del comitato ASUC l'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto. Tale modifica prevale in caso di disposizioni statutarie difformi. Permane la possibilità che lo statuto dell'ASUC preveda la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori comunque non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto. E' pertanto opportuno che ciascuna ASUC provveda, in virtù delle nuove disposizioni di legge, ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto;
- art. 12:** le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC sono in ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali coerenti con le finalità della L.P. 6/2005 e diversi da quelli previsti dalla L.P. 36/1993 (legge provinciale sulla finanza locale) anche per l'assunzione di spese in conto capitale;
- art. 15:** è abrogato il comma 5 dell'art. 15 relativo alla determinazione del corrispettivo in caso di sospensione del vincolo di uso civico (che fa riferimento all'indennità di asservimento) in caso di opere pubbliche o di pubblica utilità; è mantenuto il principio della congruità del corrispettivo rimettendo alle amministrazioni competenti di valutare in autonomia e senza limiti minimi la determinazione del corrispettivo richiesto;
- art. 16:** è abrogata l'eventuale richiesta di parere al comune nell'ambito del procedimento di estinzione del vincolo d'uso civico di cui all'articolo 16, comma 1, semplificando e accelerando così il procedimento di autorizzazione;
- art. 17:** è meglio precisato il soggetto che ha la facoltà di accrescere il demanio di uso civico (non solo le ASUC ma anche i comuni);
- art. 18:** in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi e dei costi dell'attività amministrativa il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, della L.P. 6/2005 è sostituito da una procedura stabilita dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione più rappresentativa delle ASUC in raccordo con le procedure previste dalla vigente legge urbanistica; è mantenuto comunque il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. Inoltre tale procedura non trova applicazione in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria.

La nuova procedura, così come previsto dalla legge, sarà stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale. Fino all'approvazione della medesima continua ad applicarsi la disciplina già in essere.

art. 21: consente di regolarizzare opere pubbliche e di pubblica utilità altrimenti non conformi sotto il profilo catastale/tavolare (cioè realizzate dopo il primo luglio 2005 ma prima del 28 dicembre 2012) a condizione che l'ASUC interessata abbia dato previamente assenso.

A seguito delle modificazioni legislative introdotte la Giunta Provinciale provvederà ad approvare le nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. 6/2005 ed altresì a disciplinare la procedura di cui all'art. 18 così come già sopra anticipato.

L'Ufficio affari giuridici e personale degli enti locali (dott.ssa Michela Arnoldi tel. 0461 495030 e dott. Angelo Gamberoni tel. 0461 495040) è a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Distinti saluti.

MA/AG/fz



IL DIRIGENTE
- dott. Giovanni Gardelli -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giovanni Gardelli", written over the typed name.